

ALLEGATO
ALL'IPOTESI DI ACCORDO REGIONALE
SULLE PRESTAZIONI
EXTRACONTRATTUALI CEAV-CEVA

Le parti contraenti dell'Accordo regionale sottoscritto il 2 giugno 1992, FRAV Confartigianato, CNA Comitato Regionale Veneto, FILCA CISL, FILLEA CGIL e FENEAL UIL del Veneto

vista

l'Ipotesi di Accordo 15 novembre 1991 per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese artigiane dell'edilizia e attività affini del 10 marzo 1989,

ribadiscono

visti i positivi risultati raggiunti, la validità delle scelte operate con la costituzione del sistema delle Casse Edili Artigiane Venete, e sancite con i Protocolli d'Intesa del 23 maggio 1986, del 2 e 8 giugno 1987 nonché dell'Allegato all'Accordo regionale 11 settembre 1989 sulle prestazioni extracontrattuali C.E.A.V.-C.E.V.A.

A fronte di quanto sopra, le parti convengono di apporre ai surrichiamati Protocolli d'Intesa del 23 maggio 1986 (C.E.A.V.) e dell'8 giugno 1987 (C.E.V.A.), nonché all'Allegato all'Accordo regionale 11 settembre 1989 sulle prestazioni extracontrattuali C.E.A.V.-C.E.V.A., le seguenti modifiche a decorrere dal 1 aprile 1992:

Punto D) - Riposi compensativi

I lavoratori possono usufruire di complessive 80 ore di permessi individuali per ogni anno solare, elevate ad 88 a decorrere dall'1 gennaio 1994.

a) i permessi per complessive 40 ore (48 ore dall'1 gennaio 1994) potranno essere usufruiti nell'arco dell'anno e preferibilmente nei mesi invernali;

b) (invariato)

Il trattamento economico per le 80 ore (88 ore dall'1 gennaio 1994) di permessi individuali è corrisposto dall'impresa in occasione del godimento degli stessi.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dalla legge n.54/1977 e successive modifiche, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.

AD

AD *AD* *AD* *AD* *AD*

Punto I) - Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro

.....

Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che:

- 1) l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali superminimi) per i seguenti coefficienti:
 - a) 0,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia fino a 14 giorni e fino a 7 giorni dall'1 ottobre 1992;
 - b) 4,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 14 giorni e superiore a 7 giorni dall'1 ottobre 1992;
 - c) 8,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 21 giorni e superiore a 14 giorni dall'1 ottobre 1992;
 - d) 3,324 dal 4^o al 20^o giorno di malattia;
 - e) 1,988 dal 21^o al 180^o giorno di malattia;
 - f) 4,80 dal 181^o al 270^o giorno di malattia.

- 2) l'indennità giornaliera in caso di T.B.C. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:
 - g) 2,656 dal 1^o al 20^o giorno di assenza;
 - h) 1,098 dal 21^o al 180^o giorno di assenza;
 - i) 4,80 dal 181^o al 270^o giorno di assenza, detraendo però quanto erogato dall'INPS.

Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate:

- per le giornate indennizzate dall'INPS, dal lunedì al sabato;
- per le giornate non indennizzate dall'INPS, dal lunedì al venerdì.

Le Casse Edili Artigiane, oltre alle indennità giornaliere così ottenute, rimborsano all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa.

Punto L) - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

.....

Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l'indennità giornaliera in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore) per i seguenti coefficienti:

[Handwritten signatures]

- a) 5,60 per i tre giorni di carenza;
- b) 1,057 dal 4^o al 90^o giorno di assenza.

L'indennità giornaliera così ottenuta verrà erogata per tutte le giornate di assenza e per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).

I primi tre giorni di carenza si intendono di calendario e pertanto sabato e domenica inclusi.

Le Casse Edili Artigiane, oltre all'indennità giornaliera così ottenuta, rimborsano all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa.

APPRENDISTATO

Punto M) - Trattamento economico per malattia e infortunio non sul lavoro

L'impresa erogherà agli apprendisti trattamenti economici in caso di assenza per malattia.

Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti:

- a) 0,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia fino a 14 giorni di calendario e fino a 7 giorni dall'1 ottobre 1992;
- b) 0,80 per il 1^o giorno di assenza per malattie superiori a 14 giorni di calendario ed a 7 giorni dall'1 ottobre 1992;
- c) 4,80 per il 2^o e 3^o giorno di assenza per malattie superiori a 14 giorni di calendario ed a 7 giorni dall'1 ottobre 1992;
- d) 4,80 per il 1^o, 2^o e 3^o giorno di assenza per malattie superiori a 21 giorni di calendario ed a 14 dall'1 ottobre 1992;
- e) 4,80 dal 4^o al 270^o giorno di assenza per malattia.

L'indennità giornaliera così ottenuta verrà erogata per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).

Punto N) - Trattamento economico in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.

I coefficienti indicati nel punto N) dell'Allegato all'Accordo 11 settembre 1989 vengono sostituiti dai seguenti:

- a) 5,60 per i primi 3 giorni di carenza;
- b) 1,311 dal 4^o al 90^o giorno di assenza.

Le parti convengono che le parti non modificate del soprarichiamato Allegato all'Accordo regionale 11 settembre 1989 restano invariate.



Letto, confermato e sottoscritto


FRAV Confartigianato


CNA Comitato Regionale
Veneto




FILCA CISL Veneto



FILLEA CGIL Veneto



FENEAL UIL Veneto



Venezia Marghera, 2 giugno 1992.-